




*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEL FARMACO VETERINARIO - UFFICIO VI

Risposta al prot. n. 2586 del 19.06.2008

Ministero della Salute
0020677-P-20/10/2008
OGSA



Oggetto: Provvedimento 20 marzo 2008 - Accordo, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 282, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, concernente "prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi" - **Chiarimenti sul trasporto di equidi**

ALL' A.I.A. (ASSOCIAZIONE ITALIANA
ALLEVATORI)
Via G. Tomassetti, 9
00161 - Roma
Fax 06 44249286

E, p.c.

Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province
Autonome - Servizi Veterinari
Loro sedi

Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari
(UVAC)
Loro sedi

Posti di Ispezione Frontaliera (PIF)
Loro sedi

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
Fax 06 59947209

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
Fax 06 46652444/ 06 46656143

Corpo Forestale dello Stato
Fax 06 48905507

Ministero dei Trasporti
Fax 06 44464413

Centro di Referenza Nazionale sul Benessere
Animale
Fax 030 2290203

FNOVI
Fax 06 4744332

SIVEMP
Fax 06 8848446

ANMVI
Fax 0372 403526

Federazione Italiana Sport Equestri
Fax 06 3233772

Federazione Italiana Turismo Equestre
Fax 06 32650230/1

ENGEA Associazionismo Equestre
Fax 0383 378947

LAV
Fax 06.4461326

In riferimento al trasporto degli equidi ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 , con nota prot. n. 1014 del 06/02/2008, questo Ministero ha fornito le seguenti indicazioni: " ...omissis... il trasporto in conto proprio di equidi con veicolo di proprietà, del proprio animale ove privo di connotazione commerciale, quale ad esempio il trasferimento di cavallo tra maneggi, il trasporto del proprio animale per una gara, le movimentazioni per attività culturali, ludiche, sportive, ecc., non rientri nell'ambito di applicazione del regolamento del regolamento (CE) n. 1/2005".

Tuttavia, a seguito della richiesta dell' Associazione Italiana Allevatori la scrivente Direzione Generale, condividendo le considerazioni espresse dalla stessa, ha ritenuto necessario fornire ulteriori chiarimenti emanando la nota prot n. 6512 del 07/04/2008.

Attraverso la suddetta nota è stato specificato che il trasporto di equidi, al di fuori dei regimi previsti per l'autotrasporto di merci disciplinato dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modifiche, qualora abbia finalità culturali, ludiche, sportive o simili, non rientra nel campo di applicazione del regolamento 1/2005 (art.1, punto 5), indipendentemente dal fatto che avvenga in conto proprio o in conto terzi, quindi indipendentemente dalla proprietà del mezzo di trasporto o delle "cose" (equidi) trasportate.

Nonostante la citata nota del 07/04/08 sia stata discussa e condivisa con i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome, non è stato possibile riportarne i contenuti nell'Accordo Stato - Regioni del 20 marzo 2008, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, N. 118 del 21/05/08, in quanto tale documento era stato già formalizzato ed in fase di pubblicazione.

Al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, con la presente si ribadisce che per quanto riguarda il trasporto in conto proprio degli equidi, a parere della scrivente, sono da considerare validi i chiarimenti già espressi con la nota del 07/04/08 u.s., nelle more della prevista revisione del summenzionato Accordo Stato-Regioni.

Si ritiene opportuno, inoltre, anticipare che in fase di revisione dell'Accordo sarà anche riconsiderato l'obbligo di registrazione degli operatori che non rientrano negli ambiti autorizzativi del regolamento (CE) n. 1/2005.

IL DIRETTORE GENERALE

G. Losacco